

**Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Art. 23, comma 5)**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).**

Publicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.

**TITOLO III**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA**

**Capo I**

**SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**

**Art. 23** *(Razionalizzazione delle spese e flessibilità del bilancio)*

5. I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti. [\(204\)](#)

[\(204\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 13-29 gennaio 2005, n. 64](#) (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 23, comma 5, in riferimento agli articoli 117 e 97 della Costituzione.